

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1497 del 31/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017 intestata a BYRON BAGATTONI S.R.L. per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito in Predappio, Via Partisani n. 29
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1541 del 31/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trentuno MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017 intestata a BYRON BAGATTONI S.R.L. per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito in Predappio, Via Partisani n. 29

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BYRON BAGATTONI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 29”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio alla ditta richiedente in data 19/09/2017 con Atto Prot. Com.le 9597;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”, il nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 28/10/2019, acquisita al Prot. Com.le 10480 e da Arpae al PG/2019/166803 del 29/10/2019, da **BYRON BAGATTONI S.R.L.** nella persona del legale rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/11/2019 Prot. Com.le 11819, acquisita al PG/2019/184164, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Visto che, a seguito di richiesta di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 22/01/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 830 e da Arpae al PG/2020/10965;

Considerato che in data 17/02/2020 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Com.le 1793 e da Arpae al PG/2020/26549;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/03/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 595 del 16/01/2020, acquisito al PG/2020/8020, a firma del Responsabile Area Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente del Comune di Predappio, ove viene proposto l'aggiornamento/modifica del Nulla osta acustico vigente;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-

AMB-2017-4970 del 18/09/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BYRON BAGATTONI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 29”*, rilasciata dal Comune di Predappio alla ditta richiedente 19/09/2017 con Atto Prot. Com.le 9597, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in Atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in Atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B “Impatto acustico” con l'ALLEGATO B “Impatto acustico” parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BYRON BAGATTONI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 29”*, rilasciata dal Comune di Predappio alla ditta richiedente 19/09/2017 con Atto Prot. Com.le 9597, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in Atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in Atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B “Impatto acustico” con l'ALLEGATO B “Impatto acustico” parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 19/09/17 prot. n. 9597.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- introduzione di una nuova emissione E6 derivante da una scorniciatrice per profilare le mantovane, dotata di filtro a maniche;
- diminuzione dei consumi annui di prodotti vernicianti complessivamente utilizzati nelle linee di verniciatura dello stabilimento, da 15.635 kg/anno (71 kg/giorno) a 7.450 kg/anno (34 kg/giorno), e contemporaneamente consistente passaggio all'utilizzo di prodotti vernicianti all'acqua (infatti solo 350 kg/anno dei 7.450 kg/anno rimarranno prodotti vernicianti a solvente, utilizzati per lavorazioni speciali);
- sostituzione della caldaia ad uso civile alimentata a truciolo e segatura di legno vergine, di cui alla emissione E0, con una nuova caldaia a metano di potenza termica pari a 95 kW.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori, e considerato inoltre che negli ultimi due anni non risultano accertate situazioni di criticità relative alle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio di questa attività, come comunicato via mail dal Servizio Territoriale di Arpae, dal Comune di Predappio e dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì.

Sempre sulla base di quanto sopra riportato, il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il Comune di Predappio, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire sulle modiche richieste uno specifico parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- *emissione E6 "scorniciatrice"* - L'attività, analogamente a quella già esistente di cui al punto di emissione E4 "Aspirazione polverini", è compresa al punto 4.3.19 "*Lavorazioni meccaniche in genere: carteggiatura, levigatura, satinatura ecc. di superfici già trattate con prodotti vernicianti*" dei criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 9. dell'allegato 4.6 "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si fissa un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. Dato atto che l'emissione è dotata di idoneo impianto di abbattimento (filtro a maniche), dovrà essere rispettato il valore limite sopracitato: a tal fine la Ditta dovrà effettuare i monitoraggi di messa a regime e, successivamente, con frequenza almeno annuale;
- alla luce delle modifiche qualitative e quantitative che la Ditta intende apportare alla attività di verniciatura svolta nello stabilimento, l'inquadramento normativo delle relative emissioni E2 "Linea bastoni", E3 "Linea pomoli e mensole" ed E5 "Linea mantovane" è così aggiornato:
 - l'attività è compresa al punto 4.3.5 "*Applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti con consumo giornaliero non superiore a 50 kg*" dei criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale non si fissano valori limite per gli inquinanti in emissione ma si prescrive in particolare quanto di seguito riportato:
 - d) "*Per tale attività' devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% in peso o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);*
 - e) *Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;*
 - f) *In caso di necessita' possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione";*
 - l'attività è compresa altresì ai punti 5 e 6 all'Allegato 4.6 "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" dell'allegato 4 della DGR 2236/09 e s.m.i., dove si fissano i valori limite per gli inquinanti "Polveri totali", pari a 3 mg/Nmc, e Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale), pari a 50 mg/Nmc;
 - ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato Allegato 4.6, confermando pertanto i valori limite già indicati nella vigente autorizzazione;
 - ai sensi di quanto stabilito alla sopra riportata lettera e) del punto 4.3.5 dei criteri regionali ex CRIAER, si conferma altresì l'obbligo di tenuta del registro dei consumi di prodotti vernicianti e solventi, già prescritto al punto 2 lettera b) della vigente autorizzazione;
 - ai sensi di quanto stabilito alla sopra riportata lettera f) del punto 4.3.5 dei criteri regionali ex CRIAER, si conferma l'obbligo di mantenere gli impianti di abbattimento (carboni attivi) delle sostanze organiche sulle emissioni N. 2, 3 e 5, già previsti dalla vigente autorizzazione;
 - tenuto conto che gli impianti di cui alla emissione autorizzata E2 sono già in funzione, si ritiene che relativamente a tale emissione la Ditta possa procedere all'utilizzo dei nuovi prodotti vernicianti senza la necessità di effettuare alcuna comunicazione di messa in esercizio, confermando l'obbligo dei monitoraggi periodici annuali;
 - le emissioni E3 ed E5 non risultano ancora in funzione, non avendo la Ditta mai comunicato la loro messa in esercizio; si confermano pertanto le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e pertanto la messa in esercizio dovrà avvenire entro il 19/09/2020 (tre anni dalla data di rilascio dell'AUA), pena la decadenza della autorizzazione relativamente a tali emissioni;

- emissione E0 “caldaia a condensazione” (95 kW, a metano) – Trattasi di emissione relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 19/09/17 prot. n. 9597, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Predappio in data 28/10/2019 prot. n. 10480, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 0 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (95 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e lucidatura di profili in legno sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SILOS STOCCAGGIO

In considerazione della scarsa significatività dell'emissione e della sua durata non si ritiene di fissare limiti né particolari prescrizioni.

EMISSIONE N. 2 – LINEA BASTONI

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – LINEA POMOLI E MENSOLE

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – ASPIRAZIONE POLVERINI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 5 – LINEA MANTOVANE

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	41.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – SCORNICIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Relativamente alle emissioni N. 2, 3 e 5:

- a) i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 10** allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti;
- b) i consumi di prodotti vernicianti e acetone, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Tali consumi non devono essere superiori a 7.450 kg all'anno, con riferimento alle quantità indicate nella Tabella denominata "Stima di un elenco dei prodotti utilizzati annualmente in vari punti del ciclo produttivo" riportata nel paragrafo 1.2. "Produzioni, materie prime" della istanza di AUA trasmessa dalla Ditta al Comune di Predappio in data 28/10/2019.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento

sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i *“Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)”* il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 3 e 5**, entro il 19/09/2020, cioè tre anni dalla data del rilascio dell'AUA, avvenuto in data 19/09/2017; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 6** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Predappio la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 3, 5 e 6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni N. 3, 5 e 6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni N. 2, 3, 4, 5 e 6 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto alla lettera a) del precedente punto 2. relativamente alle **emissioni N. 2, 3 e 5**;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e acetone, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera b) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 2, 3 e 5**.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprensiva della documentazione previsionale di impatto acustico a firma dei tecnici competenti in acustica Christian Bandini, Micaela Montesi, Stefania Ciani, Mattia Benamati;

Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da Arpa Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le 5206 del 14/01/20;

Richiamato il Nulla Osta Acustico vigente;

Visto l'art. 8, comma 6 della L. 447/1995 e smi;

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere eseguite fonometrie di verifica così come richiesto dalla normativa vigente (sia del rumore residuo che del rumore ambientale) presso i ricettori più impattati (R1 ed R3), secondo le modalità di seguito indicate:

- le fonometrie dovranno essere eseguite all'interno dell'abitazione dei ricettori R1 e R3 (0 in facciata agli stessi), in tal caso si dovrà applicare cautelativamente un effetto schermante degli infissi non superiore a 3 dBA;

- la durata delle misure dovrà essere congrua a caratterizzare tutte le sorgenti acustiche presenti e residui: almeno 1 ora per il rumore residuo e 1 ora per il rumore ambientale;

- le misure dovranno essere eseguite in periodi consecutivi al fine di evitare la variabilità indotta da differenti condizioni acustiche al contorno.

2. I risultati delle misure di cui al punto precedente dovranno essere presentate in relazione tecnica descrittiva, al Comune, entro 6 mesi dalla messa a regime degli impianti di progetto; oltre alle modalità di misura detta relazione dovrà indicare e descrivere le sorgenti attive durante l'effettuazione delle misure specificando le condizioni di attività delle stesse, nonché le condizioni al contorno;

3. dovranno essere realizzate, mantenute in essere e manutentate le opere di contenimento acustico previste: box fonoisolante e fonoassorbente, in grado di ridurre l'impatto acustico di 15 dB per ventilatore emissione E6 (S5A) e ventilatore pulizia filtro (S5B).

4. fermo restando le comunicazioni di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, che possa produrre un incremento dell'impatto acustico della ditta, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, (redatto in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente al Comune, al fine di valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

Il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.